

**Settore: RT**  
**Proponente: 38.A**  
**Proposta: 2017/320**

**del 21/02/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 156**

**del 23/02/2017**

**RISORSE DEL TERRITORIO  
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

**Dirigente: MEGGIATO Arch. Alessandro**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A REGGIO EMILIA IN VIA BRIGATA REGGIO N. 29 DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ CIME SRL ADIBITO AD ASILO NIDO, ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E AULE CULTURALI/SCOLASTICHE. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.

**OGGETTO: ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A REGGIO EMILIA IN VIA BRIGATA REGGIO N. 29 DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ CIME SRL ADIBITO AD ASILO NIDO, ATTIVITÀ ASSISTENZIALE E AULE CULTURALI/SCOLASTICHE. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.04.2015 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 01/06/2015;
- con atto del 23/05/2015 P.G. n. 21333 il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale *ad interim* all'arch. Alessandro Meggiato della responsabilità di direzione del "Servizio Gestione del patrimonio immobiliare" sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/06/2015;
- con deliberazione di Consiglio Comunale del 26/04/2016 n. 69 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 e dei relativi allegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;
- è stato differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.
  
- Visto l'art.183 c.6 D.Lgs. 267/2000
- Visto il D.Lgs. 118/2011

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale PG n. 1938 del 28/01/2005 veniva assunto in locazione dalla società CIME srl (Partita IVA 01286170350) l'immobile posto in via Brigata Reggio n. 29 per il periodo dal 01/01/2005 al 31/12/2016 e canone annuo € 114.300 (+IVA) a destinazione mista da adibire ad asilo nido, centro servizi culturali/scolastici e servizi socio-assistenziali;
- il suddetto contratto veniva stipulato in data 15/11/2007 con atto pubblico Rep. n. 32742/8485 a ministero del notaio Dott. Gian Marco Bertacchini registrato a Reggio Emilia il 26/11/2007 al n. 21747 serie 1T;

Considerato che:

- l'immobile di proprietà della ditta CIME srl mantiene ancora oggi la sua indubbia pubblica utilità essendo sede dell'asilo nido Haikù, di attività socio-assistenziali e di aule utilizzabili per fini culturali/scolastici;
- in data 09/12/2015 il Comune di Reggio Emilia, ricordando la scadenza del contratto al 31/12/2016, chiedeva alla società proprietaria dell'immobile la disponibilità a rinegoziare le condizioni del contratto in ottemperanza alle disposizioni di principio contenute nel D.L. n.95/2012 "Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica";

- in data 15/12/2016 PS n. 475 il Comune di Reggio Emilia inviava alla società CIME srl una comunicazione con la quale ricordava l'imminente scadenza del contratto n. 21747 serie 1T e manifestava la propria volontà a rinnovare il contratto alle nuove condizioni indicate nel disciplinare contrattuale inviato in allegato alla lettera stessa, tra le quali una richiesta di riduzione del canone a euro 112.000 (+IVA);

Rilevato che:

- con comunicazione del 02/02/2016 prot. n. 2016/1792/BO2 l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna, ha provveduto ad inviare al Comune di Reggio Emilia il nulla osta al rinnovo della locazione dell'immobile sito in via Brigata Reggio n. 29 di proprietà della società CIME Srl, constatando l'inesistenza di immobili demaniali ed in generale pubblici idonei alle esigenze dell'Amministrazione Comunale richiedente;
- la società proprietaria dell'immobile, nel rispetto delle normative in essere, si è premurata di fornire al Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare la verifica tecnica di vulnerabilità sismica dell'edificio oggetto di locazione, obbligatoria per tutti gli edifici ed opere di interesse strategico e/o rilevante;

Constatato che la società CIME S.r.l., con sede a Reggio Emilia in via Gori n. 4, Partita Iva n. 01286170350, ha accettato le condizioni richieste dal Comune di Reggio Emilia e ha concordato con lui il contenuto del contratto da stipulare;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare il contratto in oggetto ai patti e condizioni riportati dettagliatamente nel dispositivo;

Tutto ciò premesso e considerato, visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali";
- Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Regolamento per le Procedure di Gestione del Patrimonio Immobiliare;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

## **DETERMINA**

1. di assumere in locazione, per le ragioni meglio indicate in premessa, dalla società CIME S.r.l., con sede a Reggio Emilia in via Gori n. 4, Codice fiscale/Partita Iva n. 01286170350, nella persona della legale rappresentante sig.ra Cavatorti Maria Rosa nata a Campegine (RE) il 06.09.1945 (CVTMRS45P46B502D), l'immobile sito a Reggio Emilia in via Brigata Reggio n. 29 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Emilia sul Foglio 107 col mappale 61 sub. 8-9-10-11-12 da adibire ad asilo nido, centro servizi culturali/scolastici e servizi socio-assistenziali;
2. di approvare il seguente contratto di locazione, all'uopo predisposto:

### **CONTRATTO DI LOCAZIONE (di immobile strumentale)**

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge,

**La società CIME SRL (di seguito denominata Locatore)**, con sede a Reggio Emilia in via Gori n.4, codice fiscale/partita IVA 01286170350, qui rappresentata dalla Sig.ra Cavatorti Maria Rosa, nata a Campegine (RE) il 06/09/1945, codice fiscale CVTMRS45P46B502D, residente a Reggio Emilia in via Nazario Sauro n.7, in qualità di rappresentante legale;

#### **Concede in locazione**

**al COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato Conduttore)**, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dall'arch. Alessandro Meggiato, nato a Dolo (VE) il 25/08/1970 (Codice Fiscale MGGLSN70M25D325U), in qualità di dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 21333 del 23/05/2015, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 56 dello Statuto comunale e 48 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

#### **L'immobile di seguito descritto:**

l'immobile sito a Reggio Emilia in via Brigata Reggio n. 29, censito al Catasto Fabbricati sul Foglio 107 col mappale 61 come segue:

- sub. 8, b.c.n.c.

- sub. 9 di categoria B/6, classe 2, superficie mq. 1.484,00 e rendita catastale € 8.707,46

- sub. 10 di categoria B/5, classe 2, superficie mq. 1058,00 e rendita catastale € 5.639,71

- sub. 11 di categoria A/2, classe 2, superficie mq. 106,00 e rendita catastale € 383,47

- sub. 12 di categoria A/2, classe 2, superficie mq. 208,00 e rendita catastale € 681,72.

Si precisa che gli immobili Cat. A/2 sub. 11 e sub. 12 sono da considerarsi pertinenziali degli immobili B/6 sub. 9 e B/5 sub. 10.

La locazione è disciplinata dai seguenti patti e condizioni:

#### **1) OGGETTO**

Il presente contratto ha per oggetto l'immobile come sopra individuato, costituito da fabbricato di superficie coperta mq. 2.035,00 che insiste su lotto di terreno con superficie fondiaria mq. 6.116,00.

L'accesso principale è praticabile da via Brigata Reggio, con ulteriore accesso secondario da via Zibordi.

#### **2) DESTINAZIONE D'USO**

L'immobile è già nel pieno possesso del Comune, in forza di precedente contratto stipulato dal notaio G.M. Bertacchini in data 15/07/2007 rep. 32742/8485, pertanto è concesso nuovamente in locazione per analogo uso a servizi pubblici, compatibili con la classificazione edilizia delle diverse unità costituite.

#### **3) DURATA**

La durata della locazione è fissata in anni 6 (sei), a decorrere dal 1/01/2017 e con scadenza al 31/12/2022.

Alla prima scadenza il contratto si rinnoverà per ugual periodo, alle stesse condizioni, previa adozione da parte dell'Ente Locatore del necessario atto amministrativo.

Il Conduttore si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 27 della Legge 392/78, dandone il preavviso al Locatore mediante lettera raccomandata A.R. (o PEC) almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà effettiva esecuzione.

#### **4) CANONE**

Il canone di locazione viene fissato in € 112.000,00+IVA annui, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di € 28.000,00+IVA ciascuna al 1/01, 1/04, 1/07 e 1/10 di ogni anno.

Il Locatore dichiara di optare per l'applicazione al presente contratto dell'imposta sul valore aggiunto in modo ordinario ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8, D.P.R. 633/72.

Per motivi di contabilità dell'Ente conduttore, il pagamento della 1° rata potrà comunque avvenire entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il versamento del canone sarà effettuato sul C/C bancario o postale intestato al Locatore.

In caso di rinnovo del contratto alla prima scadenza, così dalla data del 01/01/2023, il canone sarà aumentato ad € 115.000,00+IVA annui, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di € 28.750,00+IVA ciascuna al 1/01, 1/04, 1/07 e 1/10 di ogni anno.

A seguire, il nuovo canone sarà poi rivalutato, con effetto economico a decorrere dal 01/01/2024 e così per tutte le annualità successive, in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT (in aumento) per il precedente anno di riferimento, ridotte al 75%, così come previsto dall'art. 32 della Legge 392/78, sostituito dall'art.1 comma 9 sexies della Legge 118/85.

Le parti convengono che detto aggiornamento avvenga automaticamente, senza obbligo di richiesta preventiva da parte del Locatore.

#### **5) GESTIONE E SUB-LOCAZIONE**

Il Comune potrà affidare la gestione dell'immobile, anche parziale, ad altro/i soggetto/i giuridico/i di suo interesse.

È ammessa pure la sub-locazione, anche parziale, nel rispetto delle caratteristiche e destinazione pattuita dell'immobile.

Nel caso, il Comune si impegna a darne la preventiva comunicazione, facendosi garante in ogni momento del rispetto degli impegni assunti nei confronti del Locatore.

#### **6) REGOLARITÀ EDILIZIA E CATASTALE**

Il Locatore dichiara che l'Immobile è in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche avendo ottenuto regolare concessione edilizia ed il relativo certificato di agibilità, per quanto riferito alla struttura originaria del fabbricato costruito a seguito di autorizzazione in atti municipali con P.G. 1962/12170.

Si dà atto che il Comune, durante i cessati periodi contrattuali, ha modificato a sua cura e spese l'originaria destinazione d'uso dell'immobile, eseguendovi le necessarie opere di trasformazione e adeguamento, le nuove agibilità sono documentabili nei relativi progetti. Le parti dichiarano che lo stato attuale dei luoghi è conforme alla documentazione depositata in catasto.

#### **7) CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

Il Locatore fornisce gli attestati di prestazione energetica dei locali di cui al D.L.63/2013, redatti il 07/04/2009 dall'ing. Ferretti Alex. Il Conduttore dichiara di averli ricevuti unitamente alle informazioni tecniche del caso.

#### **8) CONSEGNA E RICONSEGNA**

L'immobile è già in possesso del Conduttore, in forza dei cessati periodi contrattuali, ultimo dei quali dal 01/01/2005 al 31/12/2016 disciplinato dal contratto notaio G.M. Bertacchini richiamato all'art. 2).

Il Conduttore dichiara pertanto di conoscerne le attuali condizioni manutentive, ritenendolo complessivamente in buono stato di conservazione, completo di porte, infissi, serramenti, impianto idrico, impianto igienico-sanitario, elettrico, telefonico, riscaldamento, presidi ed impianti di sicurezza antincendio compresa la relativa segnaletica, tutti funzionanti e rispondenti alle norme vigenti in materia.

#### **9) MANUTENZIONE, MODIFICHE O INNOVAZIONI AI LOCALI**

Sono ammesse eventuali variazioni d'uso dei locali da parte del Conduttore, nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica.

Si conviene infatti che il Comune, già esecutore nel passato di opere di trasformazione edilizia nell'immobile per l'insediamento dei propri servizi, possa apportarvi eventuali nuove modifiche funzionali ai servizi medesimi, previa redazione di appositi progetti edilizi nel rispetto della normativa di legge, il tutto a sua cura e spese. Nel caso che si prevedessero modifiche o innovazioni di particolare consistenza, il Comune si impegna a richiedere la preventiva autorizzazione della proprietà.

Sono di norma vietate le modifiche alla struttura portante, alle murature principali e coperture dell'edificio, se non previa autorizzazione scritta del Locatore.

Il rinnovo del tinteggio degli interni (compreso risanamento di intonaci, se necessario) è posto a carico del Conduttore, pertanto non sarà dovuto al momento della riconsegna dell'immobile.

Il Comune, o chi per esso, si farà carico della manutenzione ordinaria in genere, oltre alle incombenze con relative spese per verifica periodica del funzionamento degli impianti ed a quant'altro occorrente per eventuali adeguamenti normativi (in conformità all'evoluzione delle disposizioni di legge, limitatamente alla tipologia dell'attività svolta all'interno dei locali). Fra questi, più precisamente si comprendono gli adeguamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche, norme

igienico-sanitarie ed eventuali interventi di analoga portata in conformità di legge, che si rendessero necessari per conservare e mantenere l'immobile idoneo agli usi che vi sono oggi insediati, in continuità ai rapporti derivati da cessato contratto.

Restano a carico del Locatore, gli interventi edilizi, le opere di manutenzione straordinaria in genere sulle strutture portanti, parti murarie e coperture, comprese le relative certificazioni d'idoneità statica, oltre agli interventi sulle reti tecnologiche primarie dell'edificio, così come la sostituzione integrale di impianti e/o loro componenti principali, che si rendessero necessari per il mantenimento delle condizioni d'uso e/o per la conservazione del patrimonio.

Al momento della riconsegna dell'immobile, per qualsiasi causa, le parti convengono che non sia dovuto alcun intervento di ripristino, per cui le migliorie e addizioni apportate saranno acquisite al patrimonio dell'immobile, senza obbligo di indennizzo alcuno. In proposito, la parte conduttrice rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa di rimborso o indennità per le spese sostenute.

#### **10) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI E LICENZE.**

Col presente contratto il Locatore delega il Conduttore a richiedere tutte le autorizzazioni, nulla-osta e licenze che si rendessero necessarie per l'esercizio delle proprie attività all'interno dei locali.

Il Locatore resta in ogni caso esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

#### **11) ONERI ACCESSORI**

Sono a carico del Conduttore le spese per i consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua potabile e depurazione fognatura, telefono, pulizia oneri smaltimento rifiuti e, più in generale, tutti gli oneri accessori inerenti alla conduzione dei locali così come definiti dall'art. 9 della Legge 392/1978 e dagli artt. 1576 e 1609 del C.C.

Fra questi, come meglio disciplinato all'art. 9), è compresa la manutenzione ordinaria durante l'intero periodo contrattuale.

Dette spese d'utenza saranno pagate mediante contratto d'utenza diretto, il Conduttore si farà carico sia dell'attivazione che della risoluzione (in sede di riconsegna) dei relativi contratti di fornitura.

Per quanto non espressamente già previsto, si conviene che le spese d'uso dell'immobile possano anche essere quantificate e addebitate dal Locatore, in forma di indennizzo forfettario, con le debite motivazioni.

#### **12) OBBLIGHI DEL CONDUTTORE**

Sono inoltre a carico del Conduttore le seguenti prescrizioni:

- munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio della propria attività entro l'immobile;
- espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa alla pulizia ed igiene dei locali;
- segnalare tempestivamente al Locatore ogni fatto e/o inconveniente che possa turbare la regolare conduzione dell'immobile;
- osservare e fare osservare le regole di buon vicinato, non tenere entro i locali depositi di materiali pericolosi, non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità ed al decoro dell'edificio e a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari;
- rispettare tutte le direttive emanate dalle competenti autorità, in materia di disciplina delle attività rumorose, disciplina delle emissioni, ecc.

#### **13) SOPRALLUOGHI, ISPEZIONI**

Il Locatore potrà, in qualunque momento, ispezionare i locali concessi a mezzo di proprio personale, previa comunicazione (anche verbale) con opportuno preavviso.

#### **14) RESPONSABILITÀ DI CONDUZIONE - ASSICURAZIONE**

Il Conduttore, o altro soggetto che egli abbia immesso nei locali a vario titolo, è costituito custode e si obbliga a rispondere personalmente di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati ai locali ed ai pertinenti spazi condominiali, da propri associati o da altre persone che egli vi abbia immesso, anche solo temporaneamente.

Egli solleva il Locatore da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero occorrere a terzi, in conseguenza di negligenza o trascuratezza.

Il Conduttore dichiara di possedere, con compagnia di primaria importanza, un'idonea ed adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di incendio, scoppio, danni e rovina dell'immobile locato riconducibili all'attività di conduzione con vincolo a favore della proprietà e a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi. Il Comune si impegna a mantenerla valida ed efficace per tutta la durata della locazione.

Il Conduttore è responsabile di eventuali danni causati da terzi ammessi nell'immobile oggetto della locazione, anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o dall'inavvertenza del Conduttore stesso.

#### **15) SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto viene registrato ai sensi dell'art. 5 Parte I della tariffa allegata al DPR 131/1986. Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico dei contraenti in misura pari al 50%, le rimanenti spese sono a carico del Conduttore.

Il Conduttore provvederà al versamento annuale dell'imposta di registro, richiedendo poi alla controparte il rimborso della quota di sua spettanza, previa dimostrazione dell'avvenuto versamento.

#### **16) RIFERIMENTI DI LEGGE**

Per quanto non espressamente disposto, le parti fanno espresso riferimento alla Legge 392/78 e s.m.i., alle norme del Codice Civile, agli accordi territoriali e consuetudini vigenti in materia di locazioni di immobili urbani ad uso diverso dall'abitazione. Le clausole di cui al presente contratto sono valide ed efficaci fino a scadenza della locazione, se non derogate o modificate per effetto di leggi speciali in materia di locazioni ed in quanto applicabili, oppure da successive scritture fra le parti. Qualora nuove leggi apportassero modifiche alle vigenti disposizioni in materia, il presente contratto si adeguerà automaticamente alle nuove norme, a far tempo dalla data di esecutività delle medesime.

#### **17) FORO COMPETENTE**

Le parti concordano che per qualsiasi controversia, in ordine all'applicazione del presente contratto, sia ritenuto competente il Tribunale di Reggio Emilia.

#### **18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti saranno trattati in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03).

I trattamenti saranno effettuati per le sole finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.

#### **19) ELEZIONE DI DOMICILIO**

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, i contraenti eleggono il proprio domicilio come segue:

- Comune di Reggio Emilia, in piazza Prampolini n.1 (RE)
- CIME s.r.l. in via Gori n. 4 (RE).

#### **20) MODIFICHE CONTRATTUALI**

Qualsiasi modifica al presente contratto, per effetto di nuovi accordi fra le parti, va approvata in forma scritta.

### **3. di impegnare la spesa di € 68.320,00, pari al canone del primo semestre 2017, suddividendola nel modo seguente:**

- o € 27.328 con imputazione alla Missione Programma 05.02 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011: 1.03.02.07.001 del Bilancio Pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017 - al Capitolo che nel P.E.G. 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al **capitolo 20860** del P.E.G. 2016 denominato "Locazioni immobili per attività culturali" codice prodotto/progetto 2017\_PD\_3802, Centro di Costo 0162, contabilità ambientale non rilevante;
- o € 27.328 con imputazione alla Missione Programma 12.01 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del

D.Lgs.118/2011: 1.03.02.07.001 del Bilancio Pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017 - al Capitolo che nel P.E.G. 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al **capitolo 29990/1** del P.E.G. 2016 denominato “Affitti per immobili adibiti al servizio asili nido rilevante ai fini iva” codice prodotto/progetto 2017\_PD\_3802, Centro di Costo PA06, contabilità ambientale non rilevante;

- o € **13.664** con imputazione alla Missione Programma 12.07 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011: 1.03.02.07.001 del Bilancio Pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017 - al Capitolo che nel P.E.G. 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al **capitolo 31590** del P.E.G. 2016 denominato “Locazioni immobili per attività assistenziali” codice prodotto/progetto 2017\_PD\_3802, Centro di Costo 0239, contabilità ambientale non rilevante;
4. di richiedere l’assunzione della suddetta spesa, pur nelle more di approvazione del Bilancio per l’esercizio 2017, al fine di garantire la continuità gestionale e l’operatività del servizio proponente, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
  5. di dare atto che il presente contratto è stato registrato per via telematica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con contestuale pagamento on-line dell’imposta di registro relativa al primo anno e dell’imposta di bollo per complessivi € 1.294,60;
  6. di regolarizzare la partita sospesa n. 2502 del 20/02/2017 di € 1.294,60 sul capitolo 9245 del PEG 2017, giusta impegno n. 2017/430, centro di costo 0120;
  7. di provvedere, ad avvenuto ricevimento delle fatture trimestrali, al pagamento del canone relativo al primo e secondo trimestre 2017 per complessivi € 68.320,00 sugli impegni assunti in base al precedente punto 3) a favore della società CIME srl (cod. Jente 44658);
  7. di dare altresì atto che al recupero del 50% delle spese di cui al precedente punto 5) come disposto all’art. 15 del contratto approvato con il presente provvedimento, si provvederà tramite il programma delle locazioni con l’assunzione di un unico accertamento annuo che progressivamente verrà integrato successivamente all’emissione mensile dei MAV;
  8. di disporre l’invio del presente provvedimento al Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00.

Il Dirigente del Servizio  
Gestione del Patrimonio Immobiliare  
Arch. Alessandro Meggiato

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.